

A L L E G A T I

PAGINA BIANCA

Allegato n.1

INVESTIMENTI MOBILIARI - TITOLI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1 ^ GENNAIO 1995	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA AL 31 ^ DICEMBRE 1995	
				VALORE DI INVENTARIO	VALORE NOMINALE
TITOLI DI STATO					
- Rendita italiana 1935 5%....	106.710		10.466	96.244	177.900
TOTALE.....	106.710		10.466	96.244	177.900
TITOLI AZIONARI					
- Azioni finanziaria Siderur- gica Finsider.....	4.525.081		0	4.525.081	112.224
TOTALE GENERALE.....	4.631.791		10.466	4.621.325	290.124

Allegato n. 2

IMMOBILI

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 1°/1/1995	AUMENTI INVIM	DIMINUZIONI	VARIAZIONI DERIVANTI DA CAMBIAMEN- TI DI DESTI- NAZIONE	CONSISTENZA AL 31/12/1995	QUOTA AMMORTIZZ. AL 31/12/1995	VALUTAZIONE CORRENTE
IMMOBILI DA REDDITO							
Roma - via Allegri, 1 e 3.....	320.350.361				320.350.361	146.481.691	11.657.410.000
" via Borsi, 11.....	70.916.280				70.916.280	41.009.251	2.799.320.000
" piazza Lecce, 11.....	292.620.487				292.620.487	153.511.337	9.209.650.000
" via Monfalcone, 1.....	240.055.150				240.055.150	106.034.282	6.102.950.000
" v.le Parioli, 47a.....	309.911.582				309.911.582	154.515.993	8.167.680.000
" via Piemonte, 53, 53a.....	252.664.127				252.664.127	141.544.288	6.099.190.000
" via Trasone, 40.....	190.261.333				190.261.333	90.198.206	5.651.280.000
" via Vescia, 18 a/b.....	222.386.067				222.386.067	106.313.058	7.628.570.000
" via Panama, 87.....	929.442.922				929.442.922	388.594.965	14.399.390.000
TOTALE	2.828.608.309				2.828.608.309	1.328.203.071	71.715.440.000
IMMOBILI STRUMENTALI ADIBITI AD UFFICI							
Roma - via Borsi, 11.....	133.207.079				133.207.079	65.043.802	13.160.000.000
TOTALE	133.207.079				133.207.079	65.043.802	13.160.000.000
TOTALE GENERALE.....	2.961.815.388				2.961.815.388	1.393.246.873	84.875.440.000

Allegato n.3

CONTRIBUTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995			
	Originario (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Accertati (3)	meno: rateo al 31.12.1994 (4)	più: rateo al 31.12.1995 (5)	Totale (dato economico) (3-4+5)=(6)
Contributi.....	19.994.000.000	19.641.000.000	21.126.780.129	2.550.000.000	2.757.000.000	21.333.780.129
	19.994.000.000	19.641.000.000	21.126.780.129	2.550.000.000	2.757.000.000	21.333.780.129

Allegato n.4

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995			
	Originario (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Impegnate (3)	meno: rateo al 31.12.1994 (4)	piu': rateo al 31.12.1995 (5)	Totale (dato economico) (3-4+5)=(6)
RATE COMPLESSIVE LORDE DI PENSIONE.....	11.578.000.000	13.319.397.000	12.777.777.680	149.603.000	56.687.000	12.684.861.680
a detrarre:						
- rate di pensione connesse ai pensionamenti anticipati art. 9 ter della legge 236/1993.....	0	0	46.561.466	0	0	46.561.466
- oneri per miglioramenti art. 2 bis della legge n. 59/1991.....	2.141.000.000	2.000.000.000	2.100.000.000	0	0	2.100.000.000
- maggiore onere per perequazione rate di pensione dal 1° gennaio 1994.....	0	45.000.000	45.000.000	0	0	45.000.000
RATE DI PENSIONE A CARICO DEL FONDO....	9.437.000.000	11.274.397.000	10.586.216.214	149.603.000	56.687.000	10.493.300.214

Allegato n. 5

INVESTIMENTI PATRIMONIALI DI PERTINENZA DEL FONDO

GESTIONE IMMOBILIARE

	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO
	Originario	Aggiornato	1995
ENTRATE:			
Affitti.....	1.600.000.000	1.600.000.000	1.472.417.642
Recupero spese di manutenzione.....	0	0	196.282.246
Recupero spese di gestione.....	720.000.000	720.000.000	750.309.470
Canone figurativo degli immobili strumentali.....	9.324.000	9.324.000	9.324.496
Residui insussistenti.....	0	0	168.400.772
TOTALE DELLE ENTRATE.....	2.329.324.000	2.329.324.000	2.596.734.626
USCITE:			
Spese di manutenzione.....	510.000.000	505.000.000	248.345.224
Spese di gestione.....	770.000.000	760.000.000	811.868.770
Imposta comunale sugli immobili.....	370.000.000	370.000.000	369.837.548
Imposte e tasse.....	464.785.000	487.436.000	569.338.768
Spese di amministrazione.....	193.000.000	139.000.000	167.713.976
Trattamento di fine rapporto dei portieri degli immobili da reddito - accantonamento dell'anno.....	9.000.000	9.000.000	10.096.512
Ammortamento immobili - accantonamento dell'anno.....	59.236.000	59.236.000	59.236.308
Compensi alla società di gestione del patrimonio immobiliare da reddito.....	367.500.000	315.000.000	311.018.000
TOTALE DELLE USCITE.....	2.743.521.000	2.644.672.000	2.547.455.106
UTILE (+) PERDITA (-).....	-414.197.000	-315.348.000	49.279.520

Allegato n. 5/bis

INVESTIMENTI PATRIMONIALI DI PERTINENZA DEL FONDO

GESTIONE MOBILIARE

DESCRIZIONE	PREVENTIVO 1995		CONSUNTIVO 1995			
	Originario (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Accertati (3)	meno: rateo 31.12.1994 (4)	più: rateo 31.12.1995 (5)	Totale (dato economico) (3-4+5)=(6)
ENTRATE						
Interessi su titoli a reddito fisso.....	9.000	9.000	8.896	4.448	4.448	8.896
TOTALE DELLE ENTRATE...	9.000	9.000	8.896	4.448	4.448	8.896
USCITE						
Spese di amministrazione.....	10.000	10.000	9.417	0	0	9.417
Assegnazione al fondo oscillazione titoli.....	0	0	8.438	0	0	8.438
TOTALE DELLE USCITE.....	10.000	10.000	17.855	0	0	17.855
UTILE (+) PERDITA (-)	-1.000	-1.000	-8.959	4.448	4.448	-8.959

A P P E N D I C E

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Per quanto riguarda la gestione pensionistica l'evoluzione della normativa che disciplina il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle Aziende private del Gas e' essenzialmente caratterizzata - stante la sua natura di forma integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria IVS - dai provvedimenti emanati per tale regime.

Si rammentano:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici.

Tale provvedimento legislativo, pur non facendo espresso riferimento ai fondi integrativi, ha prodotto effetti che hanno avuto riflessi nell'ambito del fondo integrativo, considerato lo stretto collegamento tra la normativa specifica del Fondo e la normativa dell'AGO.

In ordine a tale problematica, il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, interessato al riguardo, ha escluso che il decreto n. 503/1992 abbia inteso modificare i requisiti previsti dalla normativa del Fondo Gas per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, ammettendo la possibilita' di far luogo al riconoscimento della pensione complessiva del Fondo, ove siano state soddisfatte le condizioni previste dalla speciale normativa, ancorche' non risultino perfezionati i requisiti di eta', di assicurazione e di contribuzione richiesti dal citato decreto n. 503/1992.

Comunque, in ordine a tale Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 le relative disposizioni sono state ampiamente illustrate nelle precedenti relazioni al bilancio;

- il D.L.vo 11 agosto 1993, n. 373, il quale, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992,

n. 421, ha introdotto particolari criteri di calcolo delle pensioni per i nuovi assunti a far tempo dal primo gennaio 1993 e per i lavoratori con anzianita' contributiva inferiore a 15 anni al 31 dicembre 1992;

- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993, la quale contiene, all'art. 11, numerose disposizioni in materia pensionistica gia' ampiamente illustrate nelle precedenti relazioni al bilancio;

- la legge 23 dicembre 1994 n. 724, pubblicata sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e contenente norme in materia pensionistica.

In particolare, si segnalano:

- l'art. 11 che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'età per il pensionamento di vecchiaia di cui alla tabella A allegata al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.503 aumenta ogni anno e mezzo anzichè ogni due anni;

- l'art. 13, comma 1, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 1995 e fino alla data di entrata in vigore di specifico provvedimento legislativo di riordino del sistema previdenziale e comunque non oltre il 30 giugno 1995, è sospesa l'applicazione di ogni disposizione che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo stesso, a trattamenti pensionistici anticipati rispetto all'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia, ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio in base ai singoli ordinamenti.

- il decreto ministeriale del 15 marzo 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89, serie generale, parte prima del 15 aprile 1995, il quale ha stabilito che possono conseguire il

trattamento pensionistico anticipato i lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 35 anni di contribuzione e cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1994, a decorrere dal 1° gennaio 1995;

- il decreto ministeriale 16 marzo 1995 pubblicato anch'esso sulla Gazzetta Ufficiale n. 89, serie generale, parte prima del 15 aprile 1995, il quale ha disposto che possono conseguire il trattamento pensionistico anticipato i lavoratori in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di 36 anni di contribuzione, a decorrere dal 1° giugno 1995; in pratica tale fattispecie riguarda quei soggetti che avevano 35 anni di contributi al 31 dicembre 1992;

- il decreto legge 30 giugno 1995, n. 262, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1995, recante all'articolo 3 disposizioni in materia di pensionamento di anzianità nel regime generale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi, con il quale è stato disposto che il blocco dei pensionamenti di anzianità è stato prorogato sino al 31 agosto 1995. Del pari sono state prorogate le disposizioni relative alle deroghe al blocco contenute nell'articolo 13 della legge n. 724 del 1994;

- la legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1995.

Sebbene tale legge di riforma delle pensioni non faccia espresso riferimento ai Fondi integrativi dell'A.G.O., tuttavia le nuove norme incidono su detti Fondi proprio in riferimento al coordinamento della loro normativa con quella del sistema generale.

Si segnalano in particolare:

- l'art. 1, comma 30, il quale dispone che i lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito di 35 anni di contribuzione, che non abbiano potuto fruire delle deroghe al blocco dei pensionamenti di anzianita' di cui ai decreti ministeriali 15 e 16 marzo 1995, possono conseguire la pensione di anzianita' con decorrenza 1° settembre 1995, sempreche' cessino il rapporto di lavoro entro il mese di agosto 1995 e presentino la relativa domanda entro la stessa data;

- l'art. 1, comma 41, che, nell'estendere la disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti vigente nel regime della assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime, stabilisce che le pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge, in caso di presenza di un solo figlio minore, studente o inabile, l'aliquota percentuale della pensione e' elevata dal 60 al 70 per cento.

Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non puo' essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca;

- l'art. 1, comma 42, il quale dispone che all'assegno di invalidita' nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla Tabella "G".

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l'assegno di invalidita' ridotto non puo', comunque, essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto, qualora il reddito risultasse pari al limite massimo della

fascia immediatamente precedente quella nella quale si colloca il reddito posseduto;

- l'art. 1, comma 43, che dispone che le pensioni di inabilità, di reversibilità e gli assegni ordinari di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 335/1995 con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Le disposizioni di cui ai predetti commi 41 e 43 hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 1995;

- l'art. 2, comma 14, in materia di integrazione al trattamento minimo stabilisce che, per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995, il limite di reddito per i soggetti coniugati ai fini dell'integrazione stessa e' elevato da tre a quattro volte il trattamento minimo medesimo.

PAGINA BIANCA